



Comune di Battifollo

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ
E ORGANIZZAZIONE 2025/2027**

**SEZ. 3.3 - AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI
PERSONALE 2025/2027.**

3.3. Piano triennale dei fabbisogni di personale

Ricognizione Eccedenze di Personale

Si rileva, ai fini della ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero del personale in servizio di ruolo di cui al comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12.11.2011 n°. 183 (Legge di Stabilità 2012), che **non risultano eccedenze di personale** di ruolo in relazione alla dotazione organica del Comune di Battifollo sopra riportata e non si evidenziano situazioni soprannumerarie, ossia personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, ragion per cui l'Ente non deve avviare nel corso dell'anno 2025 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti.

Rappresentazione della consistenza di personale al 25.03.2025

AREA	
Segreteria	Segretario in convenzione a far data dal 25.03.2025.
Amministrativa Economica e Finanziaria	n.1 dipendente area Funzionari, ex cat.D4- (tempo indeterminato 100%);
Tecnica	n.1 dipendente area Istruttori, ex cat.C1 – Responsabile Ufficio tecnico (in convenzione per 10 ore settimanali) n.1 Operatore esperto ex cat.B3 -Area tecnico-manutentiva (tempo indeterminato e 50%);

Nel D.U.P.S. 2025/2027 risulta definita la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale a livello triennale e annuale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente.

Permane tuttavia la necessità non altrimenti risolvibile di avvalersi di personale di altre amministrazioni, per l'espletamento delle relative attività e per far fronte alla grave carenza di personale. Occorre infatti garantire l'erogazione di servizi efficienti e rispondenti alle esigenze ed alle aspettative della comunità. In particolare, l'Ente intende proseguire nell'avvalimento del dipendente del Comune di Priola in convenzione per 10 ore settimanali.

VERIFICA RISPETTO LIMITE COMPLESSIVO ex art. 557 e ss. art. 1 della L. 296/2006

Alla luce delle modifiche normative in tema di capacità assunzionali, introdotte dall'art. 33 co. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ed in particolare dal relativo provvedimento attuativo, il DM 17 marzo 2020, si rappresenta che - *come confermato da molteplici pronunce della giustizia contabile (ex multis Corte Conti Veneto parere 81/2023 e deliberazione n. 177/2021/PAR nonché Deliberazione della Sezione Autonomie N. 19/SEZAUT/2024/QMIG)*

- permane a carico degli enti territoriali l'obbligo di contenimento della spesa di personale, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater dell'art. 1 della L. 296/2006.

Pertanto, si riportano di seguito i dati contabili relativi all'andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio, in raffronto al valore del citato limite normativo:

VERIFICA RISPETTO LIMITE COMPLESSIVO ex art. 557 e ss. della L. 296/2006					
	2020	2021	2022	2023	2024
Importo spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	€ 77.750,00	€ 81.169,00	€ 86.042,81	€ 84.160,22	€ 81.113,80
Importo limite di spesa ex art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006	€ 94.869,00				
RISPETTO LIMITE	Si	Si	Si	Si	Si

In merito alla spesa che l'ente sosterrà per il Segretario a decorrere dall'anno 2025, si rappresenta che, ai sensi dell'art. 3 co. 6 del DL n. 44/2023, fino al 31.12.2026, la stessa non rileverà ai fini del rispetto dei relativi limiti previsti dall'art. 1, c. 557-quater e 563, della L. n. 296/2006 e dell'art. 23, c. 2, del D.lgs. n. 75/2017. Pertanto, fino a tale data, l'ente beneficerà di una riduzione della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto del predetto limite pari ad euro 5.000,00 annui.

Si ritiene comunque opportuno – in un'ottica di prudente pianificazione finanziaria – di effettuare una proiezione della spesa di personale anche per il 2027, quando terminerà l'efficacia della citata disciplina derogatoria. Pertanto, tenendo conto dell'attuale costo del Segretario comunale, in convenzione presso l'ente al 12,5%, si stima una spesa complessiva di personale pari a € 84.113,00 che comunque permane al disotto dei limiti di cui alla Legge 296/2006.

CAPACITÀ ASSUNZIONALE

In attuazione delle disposizioni di cui al citato D.M. 17 marzo 2020, si è proceduto a verificare il rispetto dei valori soglia ivi contenuti ed il rispetto dei limiti di spesa in materia di personale, al fine di poter poi calibrare le politiche dell'ente in materia di personale.

Per tale calcolo, realizzato secondo i predetti criteri, si è preso come riferimento la dotazione di personale in essere al 31/12/2024 ed i relativi dati di spesa di personale ed entrate dell'Ente come da Rendiconto anno 2024.

SPESA DEL PERSONALE ESERCIZIO 2024 (A)	83.930,00€
ENTRATE CORRENTI 2022	303.389,00€
ENTRATE CORRENTI 2023	347.725,00€
ENTRATE CORRENTI 2024	373.936,00€
MEDIA ENTRATE CORRENTI 2021-2023 (B)	341.683,33€
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante dal bilancio preventivo assestato anno 2023 (C)	3.693,00€
D= B-C	337.990,33€
E=A/D	24,8%
VALORE SOGLIA ART 4, TAB.1, LETTERA A DECRETO 17-03-2020	29,5%
RISPETTO VALORE SOGLIA ART 4, TAB.1, LETTERA A DECRETO 17-03-2020	OK

Dal precedente prospetto, emerge come il Comune di Battifollo presenti un rapporto percentuale pari a 24,8%, ben al di sotto del valore soglia previsto dall'art. 4, comma 1, per gli enti aventi meno di 1.000 abitanti, cioè 29,50%.

Al riguardo, si puntualizza, per completezza, che l'ente non ha facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2025 da potere utilizzare ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del citato D.M. 17.03.2020.

Politiche assunzionali e cessazioni

Il complesso processo evolutivo riguardante il quadro normativo relativo alle assunzioni nel pubblico impiego ha portato il 14 luglio 2023 all'entrata in vigore del D.P.R. 16.06.2023 n°. 82, ad oggetto "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi".

Il predetto Regolamento è stato preceduto dall'istituzione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 19.06.2019 n°. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo", e con l'obiettivo di migliorare la qualità del reclutamento della Pubblica Amministrazione attraverso un sistema

innovativo digitale che semplifica e velocizza l'incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblico, della cd. "Piattaforma unica di reclutamento", disponibile all'indirizzo www.inPA.gov.it, sviluppata e gestita dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il funzionamento della citata piattaforma è stato poi disciplinato dal D.L. 09.06.2021 n°. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia "convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2021 n°. 113, ed il cui utilizzo è stato esteso alle Regioni ed Enti Locali dall'art. 35 – ter del D.Lgs. 30.03.2001 n°.165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ", introdotto dall'art. 2 del D.L. 30.04.2022 n°. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ", convertito con modificazioni dalla L. 29.06.2022 n°. 79.

Tutto ciò premesso, con riferimento al periodo 2025/2027, l'ente non prevede cessazioni e assunzioni di personale.

Assunzioni a tempo determinato (rapporto di lavoro flessibile)

Il ricorso da parte dei Comuni a forme di lavoro flessibile incontra una serie di limitazione di carattere ordinamentale e finanziario. Sotto il profilo finanziario l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 dispone che: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Resta fermo 108 che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. [...] Le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009".

Alla luce della citata normativa, il limite massimo della spesa di assunzione utilizzando tipologia contrattuali di tipo flessibile, in base al citato disposto normativo non devono essere superiori alla spesa effettuata nel 2009, e per gli enti che non anno sostenuto spesa per lavoro flessibile nell'anno di riferimento il limite è computato utilizzando la media 2007-2009.

La corte dei conti n. 1/SEZAUT/QMIG del 5 gennaio 2017, tuttavia, richiamando le sezioni riunite in sede di controllo, con la delibera 11/2012, dopo aver ribadito che i limiti di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia

territoriali, cui gli enti sono tenuti a conformarsi direttamente, hanno ammesso la possibilità di adattamento per gli enti di minori dimensioni, al fine di salvaguardarne la funzionalità; Nello specifico il collegio, nella deliberazione citata, ha infatti ribadito che se è vero che il meccanismo di contenimento della spesa delineato dall'art. 9, comma 28, obbliga le amministrazioni a ridurre gli impegni in misura maggiore laddove questi sono, in valore assoluto, più elevati, risulta difficile, per converso, ipotizzare che, laddove questi manchino del tutto, l'unica conseguenza possibile sia l'impossibilità di sostenere la spesa ed affermato il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e s.m.i., l'ente che non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate né nel 2009, né nel triennio 2007-2009, può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente".

Premesso che, allo stato attuale, non sussiste tale esigenza, l'ente si riserva la facoltà di riquantificare il predetto limite di spesa nei termini sopra indicati, qualora ne ravvisi la necessità.